

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCREDITAMENTO DI ENTI EROGATORI DISPONIBILI A FORNIRE INTERVENTI DI ASSISTENZA DIRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI PREVISTI NELLE MISURE B1 E B2 (RIF. DGR NN. 1669/2023, 2033/2024, 2166/2024 FNA ESERCIZIO 2024, e 3719/2024 FNA ESERCIZIO 2025).

L'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate indice un Avviso pubblico finalizzato all'accREDITamento di Enti erogatori disponibili a fornire servizi di assistenza diretta previsti all'interno della Misura B1 e Misura B2 volti a favorire la sostituzione del lavoro di cura della figura del caregiver familiare in attuazione alle DGR surrificate. Sono beneficiari degli interventi le persone anziane ad alto e basso bisogno assistenziale e le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato e molto elevato.

ART. 1 - AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCREDITAMENTO.

Ai fini dell'AccREDITamento, si individua come Ambito Territoriale Sociale di riferimento quello di GALLARATE di cui fanno parte i Comuni di: ALBIZZATE, CAIRATE, CASSANO MAGNAGO, CAVARIA CON PREMEZZO, JERAGO CON ORAGO, GALLARATE, OGGIONA CON S. STEFANO, SAMARATE, SOLBIATE ARNO.

ART. 2 – ENTI CHE POSSONO CANDIDARSI E RELATIVI REQUISITI DI ACCESSO.

Sono ammessi a presentare la candidatura gli Enti erogatori di servizi sociali e sociosanitari o Enti privati di assistenza, Consorzi già costituiti. Potranno altresì presentare domanda imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (ATI-RTI-ATS) e Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro nonché consorzi stabili che sono tenuti ad indicare con quali consorziati partecipano e, relativamente a questi ultimi, opera il divieto di partecipare all'accREDITamento in qualsiasi forma.

Dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- sede legale e/o operativa in Lombardia;
- svolgimento di attività nel settore di pertinenza del servizio per il quale si presenta candidatura da almeno due anni;
- rispetto del/i C.C.N.L. vigenti e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101);
- iscrizione nei registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali (iscrizione, se impresa, al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio territorialmente competente; se cooperativa sociale iscrizione all'albo nazionale o regionale delle cooperative sociali; se Ente del Terzo Settore, (Rif. D. Lgs. 117/2017), iscrizione al registro nazionale/regionale dell'associazionismo e del volontariato, anagrafe nazionale delle ONLUS, registro delle associazioni di promozione sociale, registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e registri assimilati);
- rispetto dei requisiti di autorizzazione e accREDITamento in base alla normativa nazionale e regionale vigente per il servizio per il quale si presenta la candidatura;
- presenza di figure professionali adeguatamente formate e/o con il corretto profilo professionale impiegato nel servizio per il quale si presenta candidatura (a titolo esemplificativo: ASA/OSS - Psicologo - Educatore - Animatore - Operatore ausiliario);
- struttura in grado di garantire spazi adeguati alle attività /interventi proposti;

- impegno a adottare un sistema di rendicontazione dei lavori svolti quantitativo e qualitativo finalizzato a produrre un report finale coerente con le finalità e le modalità definite nel Progetto individualizzato;
- presenza di Referente-coordinatore con esperienza almeno biennale in attività di coordinamento che tenga e gestisca i rapporti con l'Ufficio di Piano.

N.B.:

- NON SI ACCETTANO CANDIDATURE DA PARTE DI LIBERI PROFESSIONISTI.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA DIRETTA ATTIVABILI PER LE MISURE B1 E B2 E DEFINIZIONE IMPORTO VOUCHER.

Gli interventi di assistenza diretta attivabili dai soggetti che si candideranno all'accREDITAMENTO sono finalizzati a sostituire il lavoro di cura del caregiver familiare con prestazioni di "respiro dall'assistenza", di seguito declinati:

A) Prestazioni di respiro dall'assistenza (interventi di sollievo) che favoriscono la sostituzione del lavoro di cura del caregiver familiare:

1. **prestazione Socioassistenziale/tutelare a domicilio**; Tali prestazioni mirano a promuovere e sostenere condizioni che consentano la permanenza nel normale ambiente di vita, evitando il ricorso al ricovero in strutture residenziali, promuovendo il mantenimento e/o lo sviluppo delle capacità delle persone e favorendo l'acquisizione/mantenimento di abilità ed autonomie. Si realizza in interventi a sostegno di progetti di natura assistenziale che favoriscano il benessere psicofisico dei beneficiari, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aiuto per la cura della persona (igiene personale, alzata e vestizione), aiuto nell'assunzione del pasto, mobilitazione/deambulazione, supporto per le autonomie personali, supporto per il mantenimento delle capacità cognitive/intellettive/relazionali, assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche, aiuto per il governo della casa. Personale previsto per queste attività: ASA/OSS.
 2. **ricovero temporaneo in struttura residenziale**;
 3. **prestazione socio-educativa/educativa** a favore delle persone beneficiarie delle Misure B1 e B2 in contesti socializzanti (per beneficiari Misura B1 e B2 esercizio 2025 anche a domicilio) tramite sviluppo di progettualità, finalizzato al "sollievo"; gli interventi sono finalizzati al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona con disabilità o non autosufficiente, alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio di appartenenza. Si realizza in interventi a sostegno di progetti di natura educativa e socializzante che favoriscano il benessere psicofisico e la vita di relazione di persone con disabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo: affiancamento educativo per favorire la frequenza Centri Estivi, attività di tempo libero, accompagnamento in progetti extra-scuola, laboratori espressivi.
Personale previsto per queste attività: educatore professionale/professionista specificatamente qualificato per le attività previste nel Progetto Individualizzato nei limiti delle finalità socioeducative sopra definite.
- B) **Percorsi di sostegno psicologico** (individuale o gruppo) rivolti al caregiver familiare.
Personale previsto per queste attività: psicologo.
- C) **interventi di formazione/addestramento** per rinforzare il lavoro di cura e la gestione dell'assistenza a favore del proprio familiare avente necessità di sostegno intensivo elevato (già grave disabilità) o anziano non autosufficiente a basso bisogno assistenziale.

Si tratta di interventi di sostegno alle competenze del caregiver familiare e di supporto nella gestione del familiare nel contesto domestico e del carico di cura (es. organizzazione e gestione funzionale degli spazi abitativi della persona fragile, valutazione del bisogno e/o addestramento al corretto utilizzo degli ausili, addestramento alla movimentazione in sicurezza nei passaggi posturali, addestramento nei compiti di assistenza e cura dell'igiene e dell'alimentazione, sviluppo di competenze relazionali e adattive rispetto ai comportamenti problema del congiunto ecc...).

Personale previsto per queste attività: ASA/OSS/educatore professionale/fisioterapista.

L'importo massimo per singolo progetto individuale (voucher Misura B2 rif. DGR 2033/2024) è quantificato in **€ 1.200,00**; Gli importi potranno subire modifiche, a seguito di provvedimenti regionali e dei conseguenti Piani operativi approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Gallarate, delle quali sarà data notizia agli Enti accreditati.

Limitatamente gli interventi riferiti alla DGR n. 2033/2024, per la Misura B2, si precisa che gli stessi dovranno essere garantiti entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Gli interventi di assistenza diretta sopradescritti potranno essere previsti anche a favore di Beneficiari **Misura B1** ed avranno il riconoscimento dei seguenti **importi** così come previsto dalla DGR n. 3719 del 30.12.2024:

- per la persona anziana non autosufficiente ad alto bisogno assistenziale **€. 150,00/mese** fino ad un max di **1.800,00** (per 12 mesi di presa in carico);
- per i minori e adulti con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato è di **€. 65/mese** fino ad un max di **€. 780,00** (per 12 mesi di presa in carico)

Gli importi potranno subire modifiche, a seguito di provvedimenti regionali, delle quali sarà data notizia agli Enti accreditati.

Si precisa che, per entrambe le Misure, nel caso in cui l'importo del Progetto superi il valore del voucher, la differenza è a carico del cittadino.

ART. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI.

A seguito della valutazione multidimensionale da parte del Servizio sociale del Comune di residenza e dell'Equipe di ASST verrà stilato il Progetto di assistenza individualizzato nel quale saranno indicati gli interventi di assistenza diretta già attivi e/o da attivare, la descrizione degli obiettivi da raggiungere, le figure professionali coinvolte, i tempi di attuazione e il costo dell'intervento. Gli interventi di assistenza diretta possono essere erogati presso:

- il domicilio della persona assistita;
- altri luoghi/contesti di vita (es.: piscine, palestre, centri di ippoterapia);
- sede dell'Ente erogatore (residuale);
- strutture residenziali.

ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO.

L'importo del voucher sarà pagato, per conto del beneficiario della Misura, all'Ente erogatore dal Comune di Gallarate (Capofila) per il tramite dell'Ufficio di Piano entro 30 giorni dalla data della fattura (o notula nel caso di Associazioni), previa presentazione della rendicontazione sulla modulistica che verrà fornita dall'Ambito.

Tutti i pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato ex legge 136/2010 e s.m.i., previa verifica del rispetto di tutti gli obblighi discendenti dal Patto di accreditamento, nonché della regolarità contributiva e previdenziale del contraente secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso qualora il Comune di Gallarate (Ufficio di Piano) dovesse riscontrare errori, non meramente formali, e/o omissioni nella fattura/notula e/o nella documentazione allegata, sino a debita regolarizzazione; per tale sospensione il contraente non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

L'eventuale ritardo nel pagamento, per cause non imputabili al Comune di Gallarate, non potrà essere invocato dal soggetto erogatore per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento di interessi moratori.

L'ente erogatore è tenuto al rispetto della normativa inerente la fatturazione elettronica prevista dal D. Lgs. n. 127/2015.

ART. 6 - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO ED INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI ENTI EROGATORI.

La domanda di accreditamento, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere inoltrata dal Legale rappresentante dell'Ente all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate, al Comune di Gallarate (Ente capofila), indicando in oggetto: "Accreditamento interventi di assistenza diretta Misura B1 e B2", a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.gallarate.va.it.

Al fine di poter predisporre le progettualità con i beneficiari del bando dell'annualità 2024, **la prima finestra entro cui presentare la domanda è prevista al 12.05.2025**; il bando resta sempre aperto salvo diversa decisione dell'Ambito, pertanto, sarà possibile presentare domanda anche successivamente.

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione che provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti, la completezza dell'istanza e la congruità delle dichiarazioni rese, ai fini della regolare iscrizione nell'elenco degli Accreditati. Qualora l'istanza risultasse incompleta e/o mancante di dati, l'Ente erogatore sarà invitato ad integrare l'istanza (soccorso istruttorio). Le domande pervenute verranno esaminate nei trenta giorni successivi alla presentazione. L'accreditamento avrà decorrenza dalla data del provvedimento di accreditamento di cui sarà data all'Ente, comunicazione entro 15 gg.

L'elenco degli Enti erogatori verrà aggiornato periodicamente.

Qualora un soggetto intenda recedere dall'accreditamento è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Piano inoltrando comunicazione all'indirizzo pec di cui sopra.

ART. 7 – VALIDITÀ DELL'ACCREDITAMENTO.

L'accreditamento decorre dalla sottoscrizione del Patto di accreditamento e non ha limitazione temporale. Tuttavia, la validità dell'accreditamento dovrà essere rinnovata annualmente tramite autocertificazione da parte degli enti accreditati del mantenimento dei requisiti, da effettuare entro il 30 giugno di ogni anno utilizzando apposita modulistica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del Comune di Gallarate, Ente capofila dell'Ambito (www.comune.gallarate.va.it). La mancata dichiarazione comporterà la decadenza dell'accreditamento e la cancellazione dell'Ente erogatore dall'elenco degli operatori accreditati. L'Ambito si riserva la possibilità di avviare in qualsiasi momento una nuova procedura di accreditamento con la pubblicazione di un nuovo avviso oppure di gestire il servizio con modalità differente da quella dell'accreditamento. Il patto non determinerà, a nessun titolo, l'insorgere di alcuna obbligazione né a carico del Comune capofila né a carico dell'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate.

Gli enti iscritti all'elenco degli accreditati dovranno comunicare tempestivamente via pec all'Ufficio di Piano (protocollo@pec.comune.gallarate.va.it), l'eventuale modifica delle proprie condizioni e dei requisiti necessari per il mantenimento dell'accreditamento.

Le condizioni dell'accreditamento potranno subire variazioni o integrazioni in base al Piano Operativo FNA, che viene approvato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale a seguito delle disposizioni regionali e della valutazione dei bisogni del territorio.

ART. 8 - REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO.

È prevista la revoca dell'accreditamento qualora:

- venga meno anche solo uno dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- non venga mantenuto anche solo uno degli impegni dichiarati;
- il soggetto non effettui nei termini previsti l'autocertificazione del mantenimento dei requisiti ai fini del rinnovo annuale dell'accreditamento (Art. 7);
- in caso di grave o reiterato inadempimento (segnalato e documentato dai beneficiari del voucher).

ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ente accreditato assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone, animali, e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni del patto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni del patto ad esso riferibili.

L'Ente accreditato si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Gallarate (Capofila dell'Ambito) dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni del patto.

L'Ente accreditato si impegna a stipulare, qualora non già attiva, idonea copertura assicurativa R.C.T. con un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro a tutela di persone e €. 250.000,00 a tutela di beni a garanzia di sinistri che si possano verificare durante l'espletamento dei servizi.

Qualora l'Ente accreditato abbia già stipulato una polizza a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), potrà produrre un'appendice ai contratti nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto per tutta la durata del patto.

Prima della sottoscrizione del Patto di accreditamento, l'Ente si impegna ad esibire prova della sussistenza di idonea assicurazione nei termini sopradescritti.

L'Ente accreditato si impegna a presentare all'Amministrazione comunale la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Ente accreditato.

L'Ente accreditato sarà tenuto ad inviare al Comune di Gallarate annualmente l'atto di quietanza dell'avvenuto pagamento del premio nonché dovrà notificare l'eventuale annullamento o recesso del contratto da parte dell'Assicuratore.

Resta inteso che l'Ente accreditato dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge (es. INAIL contro gli infortuni, eventuale RCA qualora si rendesse necessario l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei beneficiari).

ART. 10 - INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali inerente la presente procedura sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. In particolare, si porta a conoscenza che:

- a) i dati personali dichiarati dagli interessati nella domanda di accreditamento saranno trattati per consentire lo svolgimento della procedura di accreditamento. I dati stessi verranno conservati negli archivi del Comune di Gallarate, secondo le vigenti disposizioni in materia;
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di rifiuto ne scaturirà l'impossibilità a procedere all'accREDITamento;
- c) i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente e da organi interni all'Amministrazione dell'Ambito, per quanto concerne la procedura di accREDITamento;
- d) il concorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e s.m.i., di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- e) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gallarate capofila dell'Ambito.

ART. 11 - CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

Si avverte che verrà assoggettata a controllo la dichiarazione sostitutiva. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Ambito si riserva di effettuare a campione le verifiche di quanto autocertificato dall'Ente erogatore. In caso di dichiarazioni non veritiere del dichiarante, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato DPR, l'accREDITamento sarà revocato e il soggetto accREDITato decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni (art. 75 DPR n. 445/2000).

ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 art. 22 e seguenti. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa al Comune di GALLARATE in qualità di Ente capofila dell'Ambito territoriale sociale di Gallarate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.gallarate.va.it e dovrà contenere:

- le generalità del richiedente;
- i recapiti per l'invio tramite pec della risposta;
- gli estremi identificativi del documento e/o documenti oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e, ove occorra, dovrà comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

Se ritenuto opportuno dal richiedente, potrà essere rilasciata copia dei documenti oggetto del procedimento d'accesso qualora non si ricada nelle ipotesi previste dall'art. 25 della Legge 241/1990 e dagli artt. 22 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Reg. Europeo 679/2016 (GDPR). In tali ipotesi l'estrazione di copia sarà subordinata all'omissione dei dati personali contenuti nell'atto. In esito all'effettuazione dell'accesso, verrà redatto un verbale contenente l'elenco dei documenti visionati e consegnati in copia al richiedente. Copia del suddetto verbale è reso disponibile, su richiesta, anche ai controinteressati